



Comune di Gubbio

PIANO REGOLATORE GENERALE

PARTE OPERATIVA
variante n. 19 - testo coordinato

ALLEGATO B
RELAZIONE TECNICA

Ing. Francesco Pes

Indice

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1 - DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997	4
2.2 - TRAFFICO STRADALE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004, N. 142	6
2.3 - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2002, N. 8	8
3. PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	9
3.1 - CRITERI GENERALI	9
3.1.1 - Classe I	10
3.1.2 - Classe II, III e IV	10
3.1.3 - Classe V e VI	12
3.1.4 - Fasce di pertinenza stradale	12
3.2 - INDICAZIONI GENERALI	12
3.3 - ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE	14
3.3.1 - Strumenti urbanistici	14
3.3.2 - Zone assegnate alla Classe I	14
3.3.3 - Zone assegnate alle Classi V e VI	14
3.3.4 - Criteri di classificazione acustica	15
3.3.5 - Parametri di valutazione per la classificazione delle zone in Classe II, III e IV	16
3.3.6 - Analisi delle macroaree di riferimento	16
3.3.7 - Analisi delle singole macroaree	18
3.3.8 - Centri rurali	29
3.3.9 - Ambiti monofunzionali	29
4. CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE	

DEI COMUNI LIMITROFI	32
5. DISPOSIZIONI NORMATIVE	33
6. ELABORATI FINALI	35

1. PREMESSA

Dal 1991 con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 la normativa italiana ha affrontato la tematica dell'inquinamento acustico fissando i livelli ammissibili per ambienti esterni ed ambienti di vita. L'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei decreti attuativi ha disciplinato in modo organico la materia stabilendo le competenze, i limiti per tutte le sorgenti sonore (di tipo industriale, commerciale, professionale, e per le infrastrutture di trasporto), e individuando il complesso degli strumenti operativi (disposizioni in materia di inquinamento acustico, piani di risanamento, controlli, sanzioni, regolamenti di esecuzione).

Per quanto riguarda la pianificazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ha introdotto l'esigenza di valutare gli strumenti urbanistici anche in relazione all'aspetto dell'inquinamento acustico, prevedendo l'obbligo da parte dei Comuni di effettuare una classificazione acustica del territorio comunale.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 7 (competenze dei Comuni) ha ribadito tale obbligo, indicando che la classificazione deve essere effettuata sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

La Regione Umbria ha fissato tali criteri con la legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico" e con il regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Il Piano di classificazione in zone acustiche, oltre a consentire una piena applicazione della disciplina sull'inquinamento acustico, rappresenta un fondamentale atto di governo e pianificazione del territorio; infatti disciplina l'uso del territorio e ne vincola le modalità di sviluppo al pari degli altri strumenti urbanistici.

Il Piano di classificazione in zone acustiche costituisce allegato B al Piano Regolatore Generale, parte operativa, ed è composto dalla relazione tecnica e da due elaborati grafici in diverse scale di rappresentazione:

- 1:10.000 per l'intero territorio comunale;
- 1:2.000 per le zone ricomprese nelle macroaree.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 1997

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità delle sorgenti sonore. In particolare per:

- valori limite di immissione: si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Si dividono in:
 - a.valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b.valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di qualità: si intendono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- valori di attenzione: si intende il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori limite di emissione: si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I valori di cui sopra, sono distinti in funzione della classificazione acustica del territorio effettuata dai Comuni sulla base dei criteri previsti dalla legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 e dal regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, mentre le classi di destinazione d'uso del territorio sono quelle riportate nella tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 ed in particolare:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale
Classe I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. .
Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sono di seguito riportati i valori limite di emissione e di immissione, e i valori di qualità, per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio:

Tabella B - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (Leq dBA) (art. 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (Leq dBA) (art. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - VALORI DI QUALITA' (Leq dBA) (art. 7 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Mentre i valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono:

a. se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Nel caso in cui si riscontri il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a, e b, devono essere adottati i piani di risanamento di cui all'art.7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui al punto b.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali.

2.2 TRAFFICO STRADALE: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004, N. 142

L'inquinamento acustico prodotto dal traffico stradale è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Il decreto stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza acustica (a partire

dal confine stradale) e i rispettivi limiti ammessi, differenziati per infrastrutture di nuova costruzione (TABELLA N. 1) o esistenti e assimilabili (TABELLA N. 2) come di seguito riportate (per le scuole vale solo il limite diurno):

TABELLA N. 1-STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
			50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall'art. 6 della L. 447/95.			
F - locale		30				

TABELLA N. 2-STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, prevista dall'art. 6 della L. 447/95.			
F - locale		30				

Qualora i valori limite per infrastrutture esistenti non siano tecnicamente

conseguibili ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sul recettore, il decreto prevede che debba essere assicurato il rispetto dei limiti: 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri recettori; 45 dBA Leq diurno per le scuole (misurati al centro stanza a finestre chiuse a 1,5 m dal pavimento).

2.3 LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2002, N. 8

La legge regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

3. PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

3.1 CRITERI GENERALI

Come previsto dall'art. 2 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 i Comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:

- a. delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
- b. dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
- c. della situazione topografica esistente;
- d. degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

In sede di classificazione i Comuni devono:

- utilizzare una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle destinazioni d'uso, al carico urbanistico ed alle infrastrutture;
- limitare una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;
- utilizzare dati sociodemografici il più possibile aggiornati.

Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i Comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il Comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'art. 8 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB(A), anche quando le zone appartengono a Comuni confinanti. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si

ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.

Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica.

Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V e VI.

3.1.1 Classe I

Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell'allegato D del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.

Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustificano l'assegnazione alla classe I.

3.1.2 Classe II, III e IV

Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, devono essere considerati i seguenti parametri di valutazione:

- a. la densità di popolazione;
- b. la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- c. la densità di attività artigianali;

d. il volume di traffico stradale.

Questi parametri vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

- a. 0 per densità nulla;
- b. 1 per bassa densità;
- c. 2 per media densità;
- d. 3 per alta densità.

Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative:

- a. bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;
- b. media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;
- c. alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.

Secondo l'art. 4 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV, come esemplificato nell'allegato B dello stesso regolamento.

Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.

Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.

I Comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un'analisi critica del risultato ottenuto dalla somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4, art. 4 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4 dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il Comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione.

Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

3.1.3 Classe V e VI

La classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

3.1.4 Fasce di pertinenza stradale

Sono state individuate, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142, le fasce di pertinenza delle strade extraurbane principali e secondarie, denominate Fascia A e Fascia B.

Tali fasce sono calcolate nel caso delle strade a partire dal limite del confine stradale, ed hanno le seguenti dimensioni:

- FASCIA A: da m 0 a m 100;
- FASCIA B: da m 100 a m 150.

3.2 INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di Gubbio si estende su una superficie di circa 512 kmq, con una popolazione di circa 32.516 abitanti (vedi censimento del 2001).

Il sistema insediativo si incentra sul capoluogo e sulle frazioni sorte in prossimità della viabilità principale. Gli insediamenti produttivi principali sono individuabili nelle due industrie per la produzione del cemento, localizzate rispettivamente nella frazione di Semonte ed in località Ghignano. Altre attività

produttive rilevanti sono localizzate in prossimità della frazione di Padule.

Il territorio comunale è attraversato da tre strade principali, la S.R. n. 219 (Montecorona-Gubbio-Branca), la S.R. n. 298 (Gubbio-Perugia) e la S.R. n. 452 (Contessa), che collegano Gubbio con le regioni limitrofe e con il capoluogo di Provincia. Queste infrastrutture anche dal punto di vista delle problematiche acustiche hanno caratteristiche diverse, dovute all'ammodernamento di alcuni tratti rispetto ad altri.

Il tracciato stradale relativo al tratto Gubbio-Branca è stato ammodernato su un nuovo sedime, con una tipologia extraurbana ad unica carreggiata a due sensi di marcia (cat. Cb, vedi TABELLA N. 2-STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI).

Le restanti viabilità Gubbio-Montecorona, Gubbio-Perugia e Gubbio-San Bartolomeo ricadono ancora sul tracciato originale e attraversano nuclei e frazioni.

Inoltre ad oggi è previsto l'ammodernamento del tratto Gubbio-Montecorona. Il tratto Gubbio-Mocaiana verrà realizzato su un nuovo sedime, mentre il tratto Mocaiana-Montecorona è previsto in adeguamento al tracciato esistente. Quindi il tratto Gubbio-Montecorona avrà caratterizzazioni acustiche diverse come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

Sono state individuate, in cartografia con apposita simbologia, le scuole di ogni ordine e grado, la casa di riposo, le discoteche o sale da ballo e le aree per manifestazioni temporanee (aree destinate a pubblico spettacolo), salvo le attività rumorose temporanee.

Nel Piano di classificazione in zone acustiche si è tenuto conto dello spostamento del polo ospedaliero presso la nuova struttura comprensoriale di Branca stazione.

In base a quanto previsto dall'art. 2 lett. b) del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 si è cercato di limitare una eccessiva frammentazione del territorio e di far coincidere le delimitazioni delle diverse classi acustiche con limiti e confini naturali o artificiali, senza attraversare edifici.

Non è stato necessario classificare il territorio comunale in classi distinte per orari e stagioni differenti, salvo per le aree di escavazione, vista l'omogenea fruizione delle zone e della fluttuazione turistica.

In generale le aree cimiteriali sono state assegnate alla classe propria dell'area circostante come previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

3.3 ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

3.3.1 Strumenti urbanistici

Il Piano di classificazione in zone acustiche, sulla base della proposta preliminare, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 200 del 24 ottobre 2007, è stato redatto tenendo conto sia della classificazione urbanistica riportata nel Piano Regolatore Generale, parte strutturale, che delle scelte urbanistiche effettuate dal Piano Regolatore Generale, parte operativa e delle osservazioni pervenute.

3.3.2 Zone assegnate alla Classe I

La Classe I è stata assegnata all'ospedale comprensoriale di Branca stazione, al cimitero monumentale di Gubbio, al complesso monastico di Pisciano ed al cimitero di Torre dei Calzolari alta, in quanto rappresentano aree nelle quali la quiete è elemento di base per la loro utilizzazione nel contesto di riferimento.

3.3.3 Zone assegnate alle Classi V e VI

In Classe VI è stata inserita l'area in loc. Ghignano (cementificio), l'area di Semonte (cementificio), l'area in loc. Valderchia (prevalentemente per attività), la discarica comprensoriale in loc. Colognola e la cava in loc. Valderchia.

Nel territorio comunale l'attività estrattiva (marna da cemento) rappresenta una delle realtà più significative dal punto di vista imprenditoriale. Negli elaborati grafici sono stati individuati gli ambiti delle "concessioni minerarie", cioè le zone dove è possibile attivare l'escavazione, che non coincidono con l'area di cava. L'area di cava effettiva, cioè dove viene estratto il materiale e quindi prodotto il maggior rumore, viene individuata in base al piano di coltivazione. Per questo motivo l'area di cava è stata classificata in Classe VI, mentre il restante territorio, ricadente nelle concessioni minerarie, è stato normativamente, in quanto l'area di cava effettiva non è stabilmente identificabile, individuato con fasce di transizione acustica come riportate nelle Disposizioni normative, classificato in Classe II, quando interessa un'area boscata e in Classe III

quando interessa un'area agricola.

3.3.4 Criteri di classificazione acustica

In generale le aree agricole sono state classificate in Classe III, come previsto dall'art. 4, comma 5 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, mentre le aree boscate sono state classificate in Classe II.

Aree cimiteriali: i cimiteri sparsi nel territorio sono stati classificati nella classe acustica dell'area circostante, sia per quanto attiene l'area di sedime che per l'area vincolata. Una proposta acustica diversa è stata fatta per il cimitero monumentale di Gubbio, di Mocaiana e di Torre dei Calzolari alta. Il cimitero di Mocaiana, adiacente al tracciato della S.R. n. 219 e all'area produttiva, è stato classificato in Classe II.

Viabilità: la viabilità principale del Comune di Gubbio è costituita dalla S.R. n. 219 (Montecorona-Gubbio-Branca), asse principale di spostamento verso le Marche e la Toscana.

Il tracciato stradale relativo al tratto Gubbio-Branca è di recente realizzazione e quindi dal punto di vista acustico sono state individuate (come previsto dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142-TABELLA N. 2 "Strade esistenti ed assimilabili" strada extraurbana secondaria di tipo CB), due fasce di pertinenza acustica di 100 m e 50 m. La vecchia statale, che attraversa le frazioni di San Marco, Padule, Spada, Torre dei Calzolari, Branca, è stata considerata di tipo locale.

Il tratto Gubbio-Montecorona è previsto in ammodernamento, la previsione del tracciato è indicata nelle cartografie del Piano di classificazione in zone acustiche.

Nel primo tratto Gubbio-Mocaiana è stato previsto un nuovo tracciato. Ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142-TABELLA N. 1 "Strade di nuova realizzazione", la nuova viabilità è stata individuata quale strada extraurbana secondaria C2 con un'unica fascia di pertinenza acustica di 150 m.

Nel tratto Mocaiana-Montecorona è prevista la realizzazione di un nuovo tracciato in affiancamento a quello esistente, pertanto la fascia di pertinenza acustica è stata calcolata dal confine dell'infrastruttura esistente come previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

Altre pertinenze acustiche stradali sono state individuate sulla Perugia-Ancona (sul piccolo tratto ricadente nel territorio comunale), sulla S.R. n. 298 Gubbio-Perugia, sulla S.R. n. 452 Gubbio-San Bartolomeo e, normativamente, sulla S.R. n. 219, tratto Madonna del Ponte-Mocaiana.

Nuclei e ambiti rurali: nel territorio comunale, sono stati individuati dei piccoli nuclei e ambiti rurali, a cui è stata assegnata la Classe III quando sono presenti in maniera significativa aree prevalentemente per attività e la Classe II quando la destinazione prevalente è quella residenziale.

3.3.5 Parametri di valutazione per la classificazione delle zone in Classe II, III e IV

Per la classificazione acustica del territorio comunale nelle classi II, III e IV si è individuato un campione significativo da cui desumere un criterio funzionale per la valutazione acustica omogenea del territorio. Le zone prese come riferimento sono quelle relative alle macroaree di Semonte Casamorcia Raggio, San Marco e Branca.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, sono stati considerati, come parametri di valutazione, la densità di popolazione, di esercizi commerciali, artigianali e il volume di traffico.

I dati relativi alla popolazione, alle superfici, ecc. sono quelli contenuti nel Piano Regolatore Generale, parte strutturale, i dati relativi agli esercizi commerciali sono quelli forniti dalla Camera di Commercio. Per quanto attiene la viabilità, non sono disponibili dati aggiornati. Si è perciò preso in considerazione il tipo di collegamento e il traffico transitante nel tratto stradale ricompreso nella frazione considerata. Si è stimato così uno specifico valore del volume di traffico.

3.3.6. Analisi delle macroaree di riferimento

Tabella A1

	MACROAREA		Risulta
	Semonte Casamorcia Raggio		
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)	Abitanti	2500 ab	25 ab/ha
	Superficie	98 ha	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)	Abitanti	2500 ab	48 ab/esercizio
	N. esercizi	52	
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)	Sup. occupata	282.692,27	28%
	Sup. totale	983.796,58	

Volume di traffico	Basso		Alto volume traffico
	Medio		
	Alto	X	

Tabella A2	MACROAREA		Risulta
	San Marco		
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)	Abitanti	1044 ab	26,6 ab/ha
	Superficie	39,27 ha	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)	Abitanti	1044 ab	55 ab/esercizio
	N. esercizi	19	
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)	Sup. occupata	102.355,35	26%
	Sup. totale	392.723,16	
Volume di traffico	Basso	x	Basso volume traffico
	Medio		
	Alto		

Tabella A3	MACROAREA		Risulta
	Branca		
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)	Abitanti	941 ab	14,25 ab/ha
	Superficie	66,45 ha	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)	Abitanti	941 ab	40 ab/esercizio
	N. esercizi	23	
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)	Sup. occupata	184.653,40	28%
	Sup. totale	664.447,62	
Volume di traffico	Basso	x	Basso volume traffico
	Medio		
	Alto		

Dal campione preso come riferimento si evince che la densità abitativa nel Comune di Gubbio è inferiore a 50 abitanti per ettaro e quindi, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 3 lett. a, del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, tale valore indica una densità abitativa bassa.

La densità degli esercizi commerciali varia fra i 40 e i 55 abitanti per attività. E' stata assegnata una densità bassa quando il valore è inferiore ai 40 abitanti per attività, media quando tale valore è ricompreso tra i 40 e 48, alta quando il valore supera i 48 abitanti per attività.

La densità delle attività artigianali mediamente è del 27%. E' stata assegnata una densità bassa per valori inferiori al 15%, media per valori compresi tra il 15% e il 30%, alta per valori maggiori del 30%. Per l'attribuzione dei punteggi di tale parametro, si fa riferimento alla tabella B.

Tabella B.		
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI GUBBIO		
Densità di popolazione	Bassa	
Densità di esercizi commerciali	40 < Bassa	
	40 < Media < 48	
	Alta >48	
Densità attività artigianali	15% <Bassa	
	15% < Media < 30%	
	Alta > 30%	
Volume del traffico	S.R. n. 219/Gubbio – Branca	Bassa
	S.R. n. 219/Gubbio – Montecorona	Media
	S.R. n. 298/Gubbio – Perugia	Alta

Sulla base della griglia di valutazione, è stata individuata, per ogni singola macroarea, la relativa Classe acustica di appartenenza.

La Classe acustica di riferimento è stata individuata dalla somma totale dei punteggi di ogni singola voce come proposto dalla tabella B, del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

I punteggi parziali di ogni singola voce e la somma totale dei punteggi viene desunta dall'analisi delle seguenti due tabelle:

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio
	0	1	2	3	
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)					
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)					
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)					
Volume di traffico					

Punteggio ottenuto	Classe di riferimento
Da 1 a 4	Classe II
Da 5 a 8	Classe III
Da 9 a 12	Classe IV

3.3.7 Analisi delle singole macroaree

Il Piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale segue l'impostazione prevista dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e dal

Piano Regolatore Generale, parte operativa, pertanto è stata suddivisa in ambiti urbani (macroaree) ed il restante territorio costituito dalle aree agricole e dalle aree boscate.

- macroarea n. 1 - Centro Storico. Il Centro Storico è stato classificato acusticamente in Classe II, per garantire la quiete e la tranquillità necessaria per l'ambito urbano, in considerazione anche della stabilità della popolazione residente e del traffico presente.

Il Centro Storico e in particolare il parco del teatro romano si configurano come quinta ideale per le attività culturali che periodicamente vi si svolgono, specialmente nel periodo estivo. Pertanto sono previste apposite deroghe, temporanee, per lo svolgimento di tali attività.

Dal limitare del Centro Storico, fino al Monte Ingino, parte la funivia, che rappresenta un sistema di mobilità alternativa che è stata classificata in Classe IV.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio		
MACROAREA	0	1	2	3			
Centro storico							
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		x			1		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)		x			1		
Volume di traffico		x			1		
					Tot.	4	Classe II

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

- macroarea n. 2 - Gubbio ovest. È la zona più antropizzata di Gubbio capoluogo, sia dal punto di vista abitativo che per la presenza di attività. Inoltre è presente una viabilità di attraversamento (via Leonardo da Vinci) piuttosto importante. La proposta di classificazione (Classe III) è stata calibrata sulla base delle previsioni urbanistiche, del traffico veicolare, della concentrazione di esercizi commerciali e delle attività artigianali.

Le criticità più rilevanti sono i poli scolastici dell'Istituto Tecnico Commerciale e dell'ITIS Sperimentale che sono stati classificati in Classe II, mentre in una specifica area, riportata negli elaborati grafici, è stata individuata la zona per spettacoli viaggianti temporanei, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1.

PARAMETRI MACROAREA	Assenza 0	Basso 1	Medio 2	Alto 3	Punteggio		
Gubbio ovest							
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)			X		2		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)			X		2		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)			X		2		
Volume di traffico			X		2		
Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1					Tot.	8	Classe III

- macroarea n. 3 - Gubbio est. E' la zona prevalentemente residenziale di Gubbio capoluogo, dove la quiete è l'elemento preponderante, quindi è stata classificata in Classe II. Alcune peculiarità, rappresentate da scuole o parchi, risultano comunque coerenti con la classificazione proposta. Gli ambiti da riorganizzare di via Benedetto Croce, attualmente con forte presenza di attività direzionali, sono stati classificati in Classe III.

Nella zona di S. Lazzaro è presente un eliporto privato che è stato classificato in Classe IV.

PARAMETRI MACROAREA	Assenza 0	Basso 1	Medio 2	Alto 3	Punteggio	
Gubbio est						
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)			x		2	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		X			1	

Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)		X			1	
Volume di traffico	X				0	
Tot.					4	Classe II

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

- macroarea n. 4 - Fontecese. Rappresenta un piccolo agglomerato urbano, prossimo alla macroarea di Gubbio est, che è stato classificato in Classe II. L'area di nuova edificazione prevista dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e dal Piano Regolatore Generale, parte operativa, è stata classificata in Classe III. Questa macroarea è lambita dalla ex S.R. n. 219. Per questa viabilità, sostituita da un tracciato completamente nuovo, non è stata individuata nessuna fascia di pertinenza acustica.

- macroarea n. 5 - San Marco. La macroarea di San Marco, che è attraversata dalla ex S.R. n. 219, è stata classificata in Classe III, in linea con la tipologia residenziale del tessuto edilizio. In questa macroarea a sud della ex S.R. n. 219 è insediata una piccola realtà industriale classificata in Classe IV.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio	
MACROAREA	0	1	2	3		
San Marco						
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)			x		2	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		X			1	
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)				x	3	
Volume di traffico	X				0	
Tot.					6	Classe III

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

- macroarea n. 6 - Padule. Realtà urbanistica nata sull'asse viario della ex S.R. n. 219. La proposta di classificazione acustica è quella di individuare il tessuto edilizio in Classe III, mentre il polo scolastico in Classe II.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio		
MACROAREA	0	1	2	3			
Padule							
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)			x		2		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		x			1		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)		x			1		
Volume di traffico		x			1		
Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1					Tot.	5	Classe III

- macroarea n. 7 - Padule stazione. In questa macroarea è presente una vasta zona industriale lungo la S.P. n. 240. Tale zona per la presenza di attività e per il traffico lungo la strada provinciale è stata classificata in Classe V, con fasce intermedie di classificazione (Classe IV e, ove necessario Classe III).

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio		
MACROAREA	0	1	2	3			
Padule stazione							
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)			x		2		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)				x	3		
Volume di traffico				X	3		
Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1					Tot.	9	Classe IV

- macroarea n. 8 - Spada, macroarea n. 9 - Torre dei Calzolari, macroarea n. 10 - La Torre. Queste macroaree si attestano lungo il tracciato della ex S.R. n. 219, oggi decongestionata a seguito dell'apertura della nuova strada Gubbio-Branca. Per la presenza di varie attività e per la sensibile riduzione del traffico di percorrenza sono state classificate, in gran parte, in Classe II. Il cimitero di

Torre dei Calzolari alta è stato classificato in Classe I. L'area produttiva ricadente nella macroarea di Torre dei Calzolari, a sud della ex S.R. n. 219 è stata classificata in Classe IV.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio		
MACROAREA	0	1	2	3			
Torre dei Calzolari							
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)	X				0		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)		x			1		
Volume di traffico	X				0		
					Tot.	2	Classe II

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

- macroarea n. 11 - Branca, macroarea n. 12 - Branca stazione. La maggior parte del territorio è stato classificato in Classe III, comprese le aree prevalentemente per attività.

L'elemento di forte rilievo per la zona è sicuramente il nuovo ospedale comprensoriale. L'area è stata classificata in Classe I, mentre l'area di pertinenza è stata classificata in Classe II. La vicina area prevalentemente per attività è stata classificata in Classe III.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio	
MACROAREA	0	1	2	3		
Branca						
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		x			1	
Densità attività artigianali (superficie occupata su			x		2	

superficie totale)			x		2	
Volume di traffico		x			1	
Tot.					5	Classe III

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

- macroarea n. 13 - Baccaresca. Rappresenta un piccolo nucleo insediativo, con alcuni edifici di pregio (castello), lungo il fiume Chiascio, avente destinazioni residenziali e per attività. Sono state classificate in Classe II le aree prevalentemente residenziali e in Classe III le aree prevalentemente per attività.

- macroarea n. 14 - Colpalombo, macroarea n. 15 - Carbonesca. Rappresentano due distinte frazioni, collocate lungo la S.P. n. 240, simili per caratteristiche urbanistiche. I nuclei urbani, prevalentemente residenziali, sono stati classificati in Classe II, mentre le aree prevalentemente per attività sono state classificate in Classe III.

- macroarea n. 16 - San Paolo. La macroarea, localizzata a ridosso della strada comunale e della S.R. n. 219, ricade in parte nell'ambito della pertinenza acustica stradale. L'area prevalentemente per attività è stata classificata in Classe III, mentre la zona residenziale in Classe II.

- macroarea n. 17 - Cipolletto. Importante zona residenziale ed artigianale collocata lungo l'asse della S.R. n. 298, che collega Gubbio con Perugia. E' stata classificata in Classe III. Una piccola area, campo di volo, è stata classificata in Classe IV, mentre un'altra area posta l'ungo la strada comunale di San Rocco, interessata da traffico locale, è stata classificata Classe II.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio	
MACROAREA	0	1	2	3		
Cipolletto						
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		x			1	
Densità attività		x			1	

artigianali (superficie occupata su superficie totale)		x			1		
Volume di traffico				x	3		
Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1					Tot.	5	Classe III

- macroarea n. 18 - Ferratelle. Zona a sud di Gubbio capoluogo, organizzata, sostanzialmente, in due zone. La zona a nord, in corrispondenza dell'intersezione delle strade S.R. n. 219 e S.R. n. 298, classificata in Classe III e la zona a sud, che ricomprende l'edificato lungo la strada comunale, classificata in Classe II.

- macroarea n. 19 - Coppiolo. Zona, ricompresa nella piana agricola, dove è localizzato il mattatoio comunale (attività produttiva), che è stato classificato in Classe IV, mentre le aree limitrofe, prevalentemente residenziali, sono state classificate in Classe III.

- macroarea n. 20 - Fontanelle. Zona con edificato rado, nella piana agricola, con viabilità di interesse locale ed attività produttive pressoché nulle. E' stata classificata in Classe II.

- macroarea n. 21 - Palazzetto. Agglomerato rurale con destinazione sia prevalentemente residenziale che prevalentemente produttiva. Pertanto è classificato rispettivamente in Classe II e in Classe III.

- macroarea n. 22 - Ponte d'Assi. Contigua alla macroarea di Cipolletto, è una zona con aree prevalentemente residenziali e prevalentemente per attività con alcune aree industriali dismesse da riqualificare. L'asse viario della S.R. n. 298 rappresenta la principale fonte di rumore. La densità di popolazione è inferiore a quella delle macroaree limitrofe. Le aree prevalentemente residenziali sono state classificate in classe III, mentre le aree produttive in Classe IV.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio	
MACROAREA	0	1	2	3		
Ponte d'Assi						
Densità di		x			1	

popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		x			1		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)			x		2		
Volume di traffico				x	3		
Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1					Tot.	7	Classe II

- macroarea n. 23 - Monticelli. E' un piccolo agglomerato con la previsione di una nuova zona prevalentemente residenziale e una nuova area prevalentemente per attività lungo la S.P. n. 205. E' stato classificato rispettivamente in Classe II e in Classe III.

-macroarea n. 24 - Monteluiano. Piccolo borgo nella collina eugubina. Le zone prevalentemente residenziali sono state classificate in Classe II, mentre la zona prevalentemente per attività è stata classificata in Classe III.

- macroarea n. 25 - Scritto, macroarea n. 27 - Belvedere, macroarea n. 28 - Casacce. Frazioni eugubine lungo la S.R. n. 298 Gubbio-Perugia. Sono state classificate in Classe II, anche se completamente ricomprese nella fascia di pertinenza acustica della strada. Nelle vicinanze di Belvedere, in area agricola, è stata individuata e classificata in Classe IV, l'attività zootecnica suinicola.

- macroarea n. 26 - Bellaugello. Piccolo borgo classificato in Classe II.

- macroarea n. 29 - Osteria Santa Cristina, macroarea n. 30 - Santa Cristina. Borghi rurali a sud e sud-ovest del territorio comunale. Le zone prevalentemente per attività sono state classificate in Classe III, mentre le zone prevalentemente residenziali sono state classificate in Classe II.

- macroarea n. 31 - Camporeggiano. Località lungo la S.R. n. 219 Mocaiana-Montecorona, con sviluppo lineare lungo la strada. Un punto di criticità è l'area dell'abbazia, classificata in Classe I, anche se adiacente ad un'area agricola. Comunque dal punto di vista acustico tutta la zona è ricompresa nella fascia di

pertinenza acustica stradale.

- macroarea n. 32 - Mocaiana. Questa macroarea è suddivisa in due zone, a nord e a sud dall'asse viario della S.R. n. 219. Nella zona a sud sono concentrate le attività produttive, che al momento non sono ancora insediate, ma sono previste attività di piccola impresa a carattere artigianale. Sono state classificate in Classe IV come l'area prevalentemente per attività limitrofa, a nord della S.R. n. 219.

La parte della macroarea a nord della S.R. n. 219 è prevalentemente residenziale. Due gli elementi critici acusticamente rilevanti, la chiesa adiacente alla strada e l'area per le scuole, classificate in Classe II.

Le restanti aree, prevalentemente residenziali, sono state classificate in Classe III, così come le aree per parcheggi e la zona di protezione civile.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio		
MACROAREA	0	1	2	3			
Mocaiana							
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1		
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)		x			1		
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)			x		2		
Volume di traffico		x			1		
					Tot.	5	Classe III

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

- macroarea n. 33 - Loreto. Piccolo nucleo classificato in Classe II.

- macroarea n. 34 - Monteleto. La macroarea, interessata solo da traffico locale, è stata classificata in Classe II. L'area prevalentemente per attività e il parco territoriale sono stati classificati in Classe III.

- macroarea n. 35 - Semonte Casamorcia Raggio. La macroarea è caratterizzata da una forte antropizzazione con uno sviluppo lungo la S.R. n.

219. In questa macroarea sono presenti più località che si stanno progressivamente saldando.

Nella zona di Raggio si trova il cimitero, il cui sedime è stato classificato in Classe II, mentre l'area di pertinenza (vincolo cimiteriale) è stata classificata in Classe III. A sud del cimitero l'area prevalentemente per attività, dove attualmente è insediata una industria di prefabbricazione ed una rivendita di materiali per l'edilizia, è stata classificata in Classe IV.

Tutte le aree delle frazioni di Casamorcia, e Raggio, dove il tessuto edilizio è attraversato dalla strada di scorrimento, sono state classificate in Classe III, così come la chiesa di Casamorcia.

La frazione di Semonte è la più antropizzata in quanto più vicina a Gubbio capoluogo. In questa frazione l'area della scuola e le aree prevalentemente residenziali sono state classificate in Classe III, le aree prevalentemente per attività sono state classificate in Classe IV, mentre la città storica è stata classificata in Classe II.

L'area industriale (cementeria) e alcune aree limitrofe sono state classificate in Classe VI, con fasce intermedie di classificazione (Classe V, Classe IV e, ove necessario, Classe III).

Gran parte della zona rientra nella fascia di pertinenza acustica della S.R. n. 219.

PARAMETRI	Assenza	Basso	Medio	Alto	Punteggio	
MACROAREA	0	1	2	3		
Semonte Casamorcia						
Raggio						
Densità di popolazione (numero di abitanti per ettaro)		x			1	
Densità di esercizi commerciali (numero di abitanti per esercizio commerciale)			x		2	
Densità attività artigianali (superficie occupata su superficie totale)			x		2	
Volume di traffico				x	3*	
Tot.					8	Classe III

Allegato B, regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1

* come specificato, per il tratto della S.R. n. 219 Gubbio-Mocaiana il volume di traffico sostenuto è ricompreso nel centro abitato con velocità massime previste di 50km/h.

3.3.8 Centri Rurali

Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale e parte operativa, individua i centri rurali che rappresentano i nodi della rete insediativa, anche storica, legata all'uso agricolo del territorio e costituiscono uno dei principali riferimenti dell'organizzazione spaziale, storica e paesaggistica dello spazio rurale. Sono stati classificati in Classe II, privilegiandoli come zone in cui la quiete è l'elemento fondamentale.

1. Torre dei Calzolari alta: borgo rurale a nord della S.R. n. 219, classificato in Classe II.
2. Borgo Torre: piccolo nucleo nelle vicinanze di Torre dei Calzolari alta, classificato in Classe II.
3. San Martino in Colle: borgo sulle colline a sud di Gubbio capoluogo, classificato in Classe II.
4. Montelovesco: borgo storico sulle colline ad ovest di Gubbio capoluogo, classificato in Classe II.
5. Caibelli: piccolo borgo del buranese, classificato in Classe II.
6. Caimariotti: piccolo borgo del buranese, classificato in Classe II.

3.3.9 Ambiti Monofunzionali

Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale e parte operativa, individua gli ambiti monofunzionali, che sono parti del territorio interessate da previsioni urbanistiche pregresse, definite dal PRG vigente, e da nuove previsioni per opere pubbliche o di interesse pubblico. Sono stati classificati, in genere, in Classe III in linea con la classificazione dell'area agricola circostante anch'essa in Classe III.

1. Parco dei tre monti: zona a nord del Centro Storico, che ricomprende ampie zone agricole e boscate. Non è stata individuata una classificazione acustica specifica per il Parco ai sensi dell'art. 3 comma 1 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, ma è stato classificato in Classe II, per le aree boscate, e in Classe III, per le aree agricole.
2. Zappacenero-impianti sportivi: impianto sportivo in loc. Zappacenero, classificato in Classe III, è però ricompreso nella fascia di pertinenza acustica stradale della S.R. n. 219.
3. Ortoguidone: zona con destinazione prevalentemente per attività

- (campeggio) nella pianura eugubina, classificata in Classe III.
4. Montegranelli: ambito prevalentemente per attività, classificato in Classe III.
 5. Torraccia: zona destinata principalmente a vivaio regionale, classificata in Classe II.
 6. Torraccia II: zona destinata a canile comprensoriale, classificata in Classe IV.
 7. Monteluisano piccolo: area per lo sport, classificata in Classe II.
 8. Castelnuovo: ambito prevalentemente per attività, classificato in Classe III.
 9. Colonnata: area per lo sport, classificata in Classe II.
 10. Vallingegno: ex abbazia, prevalentemente per attività, classificata in Classe III.
 11. Montanaldo: ambito prevalentemente per attività, classificato in Classe III.
 12. Casa Abate: ambito prevalentemente per attività, classificato in Classe III.
 13. Montebello: chiesa, classificata in Classe II.
 14. Pisciano-monastero: monastero, classificato in Classe I.
 15. Casella dei prati: ambito per la salute e l'assistenza, classificato in Classe II.
 16. Branca-depuratore: classificato in Classe IV.
 17. Raggio-depuratore: classificato in Classe IV.
 18. Valderchia: classificata in Classe VI.
 19. San Bartolomeo: ambito prevalentemente per attività, ricade nella fascia di pertinenza acustica della S.R. n. 452, classificata in Classe III.
 20. Molinaccio: chiesa, classificata in Classe II.
 21. San Benedetto Vecchio: area per lo sport classificata in Classe III.
 22. S.Maria di Burano: ambito produttivo, classificato in Classe III.
 23. Pian del noce: ambito prevalentemente per attività, classificato in Classe III.
 24. S.Erasmo-depuratore: classificato in Classe IV.
 25. Campaccio-ippodromo: classificato in Classe III.
 26. Campaccio-tiro a volo: classificato in Classe IV.
 27. Poderaccio-impianti sportivi: classificato in Classe III.
 28. Ghignano-cementeria: ambito produttivo industriale, classificato in Classe VI, con fasce intermedie di classificazione.

29. Colognola-discardia comprensoriale: classificata in Classe VI, con fasce intermedie di classificazione.

30. Branca-molino: ambito prevalentemente per attività, classificato in Classe IV.

Nello spazio rurale, nella zona di Castiglione Aldobrando è stata individuata e classificata in classe IV, l'attività zootecnica suinicola.

4. CONFRONTO CON LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE DEI COMUNI LIMITROFI

Il Comune di Gubbio confina a nord-ovest con i Comuni di Cagli e Cantiano, ad est con i Comuni di Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico, a sud con i Comuni di Gualdo Tadino, Valfabbrica e Perugia, ad ovest con i Comuni di Umbertide e Pietralunga.

Sono state rilevate solo due zone, confinanti con il Comune di Perugia, dove prestare particolare attenzione, e specificatamente:

- le aree limitrofe alla discarica di Pietramelina, visto che tale impianto è stato classificato in Classe V con una delimitazione di discontinuità classe acustica;
- le aree limitrofe a S. Cristina che sono state classificate in Classe II coerentemente alla classificazione proposta dal Comune di Perugia.

5. DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre a quanto riportato nelle cartografie devono essere applicate le seguenti disposizioni:

Art. 1

Fasce di pertinenza acustica per le strade di tipo F

1. Le fasce di pertinenza acustica (a partire dal confine stradale) e i rispettivi limiti annessi, differenziati per strade di nuova realizzazione o esistenti e assimilabili, per le strade di tipo F sono riportate nelle seguenti Tabelle:

TABELLA N. 1-STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01- Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
F - locale		30	50	40	60	50

TABELLA N. 2-STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI						
TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
F - locale		30	50	40	60	50

Art. 2

Fasce di pertinenza acustica nel tratto stradale Madonna del Ponte-Mocaiana

1. Nel tratto stradale esistente Madonna del Ponte-Mocaiana, fino all'apertura del nuovo tracciato a valle, devono essere applicate, anche se non riportate in cartografia, le fasce di pertinenza acustica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 per le strade di tipo C-extraurbana secondaria, sottotipo ai fini acustici: Cb.

Art. 3

Disciplina delle attività estrattive

1. Le aree per le attività di cava, ricadenti all'interno delle aree di concessione per marna da cemento, che nel tempo subiscono variazioni del perimetro di escavazione, e per questo non riportate in cartografia, sono classificate acusticamente in Classe VI. A partire dal perimetro autorizzato dell'attività di cava, dall'organo competente, sono classificate fasce intermedie di 100 m, a scalare, (Classe V, Classe IV, Classe III, ecc.) fino a raccordarsi con la classificazione riportata in cartografia.

2. Le aree per le attività di cava, ovunque ubicate, in orario notturno sono classificate acusticamente in Classe V.

6. ELABORATI FINALI

Il Piano di classificazione in zone acustiche, del territorio comunale è costituito da:

ALLEGATO B – “PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE”, 01,
scala 1:10.000;

ALLEGATO B – “PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE”, A, 02,
scala 1:2.000;

ALLEGATO B – “PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE ACUSTICHE”, B, 02,
scala 1:2.000;

ALLEGATO B – “RELAZIONE TECNICA”, 03.